



Procura della Repubblica BARI



CARTA DEI SERVIZI 2017



**REGIONE
PUGLIA**



Procura della Repubblica
BARI

CARTA DEI SERVIZI
2017

INDICE

INDICE	1
PREMESSA	3
INTRODUZIONE.....	4
L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA.....	8
I SERVIZI EROGATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	21
RILASCIO CERTIFICATO DELLO STATO INDAGATO O DI PARTE OFFESA (ART. 335 C.P.P.).....	24
RILASCIO CERTIFICATO DI CHIUSA ISTRUTTORIA.....	25
RILASCIO CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI RICHIESTO DA AUTORITÀ GIUDIZIARIE – POLIZIA GIUDIZIARIA – PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (EX ARTICOLO 28 DPR 313/2002).....	26
RILASCIO CERTIFICATO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO RICHIESTO DALL'ENTE INTERESSATO (EX ARTICOLO 31 TESTO UNICO)	27
RILASCIO CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DA REATO RICHIESTO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O GESTORI PUBBLICI SERVIZI (EX ART. 32 DPR 313/2002).....	28
RILASCIO CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI.....	29
RILASCIO CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE.....	30
RILASCIO CERTIFICATO E/O VISURA DELLE ISCRIZIONI DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO RICHIESTO DA PARTE DELL'ENTE INTERESSATO EX ARTICOLO 31 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 313/2002	31
RILASCIO CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO RICHIESTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI EX ARTICOLO 32 IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 31 D.P.R. 313/2002 (T.U.CASELLARIO GIUDIZIALE)	32
AUTOCERTIFICAZIONE.....	33
VISURA E COPIE DEL FASCICOLO PER LE PARTI OFFESE PER PROCEDIMENTI CON RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 408 C.P.P.	35
RILASCIO COPIE E CONSULTAZIONE PER I FASCICOLI PER CUI È STATO EMESSO L'AVVISO 415 BIS C.P.P. (CONCLUSIONE INDAGINI PRELIMINARI)	36
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL RAPPORTO RELATIVO AD INCIDENTE STRADALE IN CASO DI SINISTRI STRADALI MORTALI O CON LESIONI SUPERIORI A 40 GIORNI O PROGNOSI RISERVATA	37
RICHIESTA COPIE DI FASCICOLI DEFINITI	38
NOMINA DIFENSORI.....	39
RICHIESTE DI DISSEQUESTRO	40
DEPOSITO ATTI GENERICI IN PROCURA	41
RICEZIONE QUERELE, ESPOSTI E DENUNCE.....	42
INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO	43
SERVIZIO VISURA FASCICOLI E RICHIESTA COPIE IN FASE DIBATTIMENTALE	44
DEPOSITO ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	45
RILASCIO LEGALIZZAZIONE E APOSTILLE SU ATTI DA VALERE ALL'ESTERO	46
RICHIESTE E AVVIO DI PROCEDURE DI INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.....	47
PROCEDURA PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI, PER IL DIVORZIO E PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO. ART.6 DEL DECRETO - LEGGE 12 SETTEMBRE 2014 N.132.....	48
SERVIZIO LIQUIDAZIONI ONERI E SPESE	50
SERVIZIO LIQUIDAZIONI FATTURE PER INTERCETTAZIONI TELEFONICHE	51

SPese AMMISSIBILI PER PRIVATI CITTADINI – SPese DI VIAGGIO E INDENNITÀ PER TESTIMONI E RESIDENTI.....	52
SPese AMMISSIBILI PER PRIVATI CITTADINI – TESTIMONI MINORI E ACCOMPAGNATORI DI TESTIMONI MINORI O INVALIDI.....	53
SPese AMMISSIBILI PER PRIVATI CITTADINI – TESTIMONI DIPENDENTI PUBBLICI.....	53
SPese AMMISSIBILI PER PRIVATI CITTADINI – INDENNITÀ E CUSTODIA.....	53
GLOSSARIO.....	54
ALLEGATO 1: DIRITTI DI COPIA.....	61
DIRITTI DI COPIE SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ.....	61
DIRITTI DI COPIA AUTENTICA.....	61
DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DAL CARTACEO.....	62

PREMESSA

La Carta dei Servizi oggi è lo strumento per realizzare una piccola ed al contempo grande rivoluzione nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino. Un rapporto articolato, multiforme, difficile, che in passato lasciava spesso i due poli della relazione distanti e incapaci di cooperare.

Per il complesso sistema di amministrazione della Giustizia essa rappresenta un'importante breccia aperta nel muro dell'incomunicabilità tra cittadini ed uffici giudiziari: la Carta dei Servizi è la via per migliorare concretamente il modello organizzativo, i processi di lavoro e la comunicazione con l'utente. Per farlo occorre procedere verso la trasparenza delle informazioni e delle procedure, la misura della qualità e dell'efficienza dei processi, la digitalizzazione e l'informatizzazione. Il faro di questo percorso è l'accessibilità rapida e ben regolamentata ai servizi e la semplificazione delle procedure con cui l'utente entra in contatto con il servizio 'Giustizia', trovando finalmente risposte alle sue domande, senza ulteriori oneri amministrativi, gravosi per entrambe le parti.

Questi obiettivi rappresentano 'buone pratiche' che il Ministero della Giustizia ha da tempo iniziato a introdurre negli uffici giudiziari italiani, prevedendo l'adozione di una struttura organizzativa più efficiente e uno sviluppo della capacità di informazione e comunicazione con i cittadini. Il piano nazionale 'Diffusione delle Best Practices negli Uffici Giudiziari Italiani' è solo l'ultima tappa di un percorso nato nel corso della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2000-2006 segnato dalla felice sperimentazione della Procura della Repubblica di Bolzano e dal protocollo d'intesa stipulato da Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero del Lavoro e Regioni italiane.

Grazie a tale progetto anche presso la Procura della Repubblica di Bari è stato possibile portare avanti una riorganizzazione e standardizzazione delle procedure di lavoro, realizzare l'introduzione di meccanismi di valutazione della qualità e dell'efficienza e soprattutto migliorare i processi di informatizzazione di quei servizi cd. esterni in quanto rivolti principalmente ad avvocati e semplici cittadini.

Il Dirigente Amministrativo f.f.
Dr.ssa Annamaria Liuzzi

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Giuseppe Volpe



LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei servizi è stata pensata e realizzata come uno strumento di facile consultazione ed aiuto per orientarsi fra i numerosi servizi offerti dalla Procura della Repubblica di Bari differenziati per tipologia di stakeholder (cittadini, utenza qualificata, altri uffici ed istituzioni).

Per questo motivo, la Carta dei servizi ha lo scopo di fornire agli utenti informazioni dettagliate sui servizi attivi e istruzioni su come accedervi e fruirne, al fine di razionalizzare gli accessi agli uffici e di ridurre gli errati contatti, limitare i tempi attesa e, soprattutto, nel tentativo di abbattere le quotidiane barriere tra cittadino/utente e Ufficio giudiziario che ostacolano un'interazione chiara, diretta e semplice.

Ogni utente potrà quindi sapere attraverso la consultazione di ogni scheda dei servizi le seguenti informazioni:

- Ø breve descrizione del servizio di competenza di ciascun ufficio;
- Ø soggetti legittimati a richiedere ciascun servizio;
- Ø requisiti per la loro fruizione;
- Ø ubicazione logistica degli uffici/segreterie di riferimento;
- Ø documentazione che deve essere presentata a corredo delle istanze e delle richieste;
- Ø modalità di accesso e di erogazione dei servizi;
- Ø informazioni in merito ad eventuali costi da sostenere per il servizio

La Carta dei Servizi, oltre a concretizzarsi nella realizzazione di un documento ufficiale, costituisce, altresì, l'input per la realizzazione di una sezione fondamentale del sito web, quella del "Come Fare Per", in cui viene declinata come punto informativo per gli interlocutori di riferimento. La sezione contiene tante sottosezioni quante sono le attività da descrivere e ciascuna può prevedere la possibilità di download della documentazione necessaria alla fruizione del servizio. La Carta virtuale si propone, perciò, di essere un "supporto" all'utente dei servizi della Procura della Repubblica di Bari, realizzando un rapporto immediato e diretto con il territorio e consentendo al cittadino, senza necessità di accedere fisicamente al Palazzo di Giustizia, di avere informazioni sui servizi, sulle cancellerie e su eventuali prassi dell'Ufficio.

In conclusione, la Carta dei servizi offre un utile punto di riferimento per rendere consapevoli e attivi gli utenti e assumendo quali valori fondamentali:

- Ø la centralità del cittadino e delle sue esigenze
- Ø l'accessibilità ai servizi
- Ø la trasparenza delle informazioni
- Ø l'efficienza nell'erogazione dei servizi

La Carta sarà revisionata a cura dell'Ufficio, con cadenza annuale e sarà aggiornata ogni volta che interverranno delle variazioni significative ai servizi e alle modalità di erogazione degli stessi.



COME RAGGIUNGERE LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

La Procura della Repubblica ha sede in Via Nazariantz, 1 - 70123 - Bari


E-mail: procura.bari@giustizia.it

PERCORSO CON MEZZI PUBBLICI:

E' possibile raggiungere la Procura utilizzando gli autobus pubblici dell'AMTAB e più precisamente la Linea 3, 3/, 7 partendo da Piazza Moro (Stazione centrale) fino alla fermata via Nazariantz.

PERCORSO IN AUTO DALLA STAZIONE CENTRALE:

- Procedere in direzione nordest su Piazza Aldo Moro
- Svoltare tutto a destra per rimanere su Piazza Aldo Moro
- Prendere la 1a a sinistra per rimanere su Piazza Aldo Moro
- Prendere la 2a a sinistra in corrispondenza di Piazza Umberto I
- Continuare su Via Scipione Crisanzio
- Svoltare a destra in Via Gian Battista Trevisani
- Svoltare a sinistra alla 2a traversa e imboccare Via Domenico Nicolai
- Svoltare a destra in Via Generale De Bernardis
- Svoltare a sinistra in Via Francesco Crispi
- Prendere la 1a a destra in corrispondenza di Via Brigata Regina
- Svoltare a sinistra in Corso della Carboneria
- Prendere la 2a a destra in corrispondenza di Via Tommaso Fiore
- Fare una inversione a U e continuare su Via Hrand Nazariantz come illustrato in figura:



PERCORSO IN AUTO DALL'AUTOSTRADA A14:

- Prendere l'uscita Bari Nord per entrare in A14/E55 verso Bari Centro/Brindisi
- Prendere l'uscita a sinistra e imboccare SS16
- Prendere l'uscita 4 per entrare in Via Napoli verso Bari Centro
- Svoltare a destra in Via Tommaso Fiore
- Continuare su Via Hrand Nazariantz come illustrato in figura



RECAPITI:

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI

Via Nazariantz, 1 - 70123 - Bari

TEL. 080.5270111 - Fax: 080.5277287

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (E-MAIL): procura.bari@giustizia.it

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): prot.procura.bari@giustiziacert.it

AREA TERRITORIALE DI COMPETENZA:

Il circondario è lo spazio territoriale che definisce la competenza della Procura della Repubblica nonché del Tribunale a cui la stessa afferisce. I comuni sui quali la Procura della Repubblica di BARI esercita la propria funzione sono:

- Acquaviva delle Fonti;
- Adelfia;
- Alberobello;
- Altamura;
- Bari;
- Binetto;
- Bitetto
- Bitonto;
- Bitritto;
- Capurso;
- Casamassima;
- Cassano Murge;
- Castellana Grotte;

- Cellamare;
- Conversano;
- Gioia del Colle;
- Giovinazzo;
- Gravina in Puglia;
- Grumo Appula;
- Locorotondo;
- Modugno;
- Mola di Bari;
- Monopoli;
- Noci;
- Noicattaro;
- Palo del Colle;
- Poggiorsini;
- Polignano a Mare;
- Putignano;
- Rutigliano;
- Sannicentrale di Bari;
- Sannicandro;
- Santeramo in Colle;
- Toritto;
- Triggiano
- Turi;
- Valenzano;

per un totale di 1.103.117 abitanti, di cui 537.777 uomini e 560.340 donne.



LA PROCURA DELLA REPUBBLICA COME ISTITUZIONE

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari è un organo requirente che esercita l'azione penale avendo quale compito principale quello di garantire la repressione dei reati mediante l'accertamento dei fatti che violano la legge penale (in osservanza dell'art. 113 Cost). Nell'ordinamento giudiziario italiano la Procura della Repubblica è l'Ufficio Giudiziario cui sono addetti i Magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero.

I Magistrati Ordinari (Procuratori e Sostituti Procuratori) vengono coadiuvati nell'esercizio dell'azione penale da Magistrati Onorari (VPO) e si ispirano, così come i Magistrati Giudicanti, ai principi di autonomia e indipendenza sanciti dalla carta Costituzionale (artt. 101-104 Cost.).

Secondo l'ordinamento giudiziario al Pubblico Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:


- vigilare all'osservanza delle leggi;
- vigilare alla pronta e regolare amministrazione della Giustizia;
- vigilare alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci;
- richiedere, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;
- promuovere la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza;
- dare impulso ed esercitare l'azione penale;
- intervenire in tutte le udienze pubbliche ed in camera di consiglio nei procedimenti penali
- esercitare la vigilanza sul servizio dello stato civile;
- promuovere l'esecuzione delle sentenze penali e degli altri provvedimenti del Giudice in materia penale;
- fare eseguire le sentenze e gli altri provvedimenti del Giudice civile nei casi previsti dalla legge;
- agisce direttamente per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri attribuita.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari è composta, per ciò che concerne l'Area Magistratuale, dal Procuratore della Repubblica Dott. Giuseppe Volpe, coadiuvato da 3 Procuratori Aggiunti Dott.ri Roberto Rossi, Lino Giorgio Bruno, Francesco Giannella e da 30 Sostituti Procuratori e 30 VPO.

I settori entro cui vengono svolte le diverse funzioni all'interno della Procura della Repubblica sono le seguenti:

- Settore Amministrativo: cura la gestione e l'organizzazione interna degli uffici amministrativi e penali
- Settore Penale gestisce le attività chiave della Procura attraverso le Segreterie PM che supportano i Sostituti Procuratori nell'espletamento delle proprie funzioni

I servizi sotto indicati attraverso cui si esplicita l'attività della Procura e i relativi responsabili, sono svolti complessivamente da 120 unità di personale.




LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA


La Procura della Repubblica di Bari si compone di due strutture separate che lavorano in parallelo: giurisdizionale e amministrativa.

La struttura giurisdizionale è diretta dal Procuratore della Repubblica Dott. Giuseppe Volpe. La struttura giurisdizionale vigila sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, cura la tutela dei diritti dello stato delle persone giuridiche e degli incapaci, promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza previste dalla Legge e dà esecuzione ai giudicati in materia penale.

La struttura amministrativa è coordinata dal Dirigente Amministrativo dott.ssa Annamaria Liuzzi (direttore amministrativo facente funzioni). Tale struttura è deputata al supporto dei magistrati nell'espletamento delle specifiche attività giudiziarie e alla cura di tutti gli aspetti necessari al corretto funzionamento dell'intero Ufficio giudiziario.

Nella figura seguente è riportato l'organigramma della Procura della Repubblica, con focus sull'area penale, amministrativa e civile:







GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

La Procura della Repubblica si compone di due strutture complementari che lavorano in stretta connessione: la struttura giurisdizionale e quella amministrativa.

La struttura giurisdizionale della Procura della Repubblica (ufficio del Pubblico Ministero) è costituita dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Aggiunto e dai Sostituti. L'ufficio vigila sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, cura la tutela dei diritti dello Stato delle persone giuridiche e degli incapaci, promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza previste dalla Legge e dà esecuzione ai giudicati in materia penale.

La struttura amministrativa, è deputata al supporto dei Magistrati nell'espletamento delle specifiche attività giudiziarie e alla cura di tutti gli aspetti necessari al corretto funzionamento dell'intero Ufficio Giudiziario oltre che a custodire i fascicoli delle cause e a fungere da tramite per le comunicazioni e le notifiche alle parti dei provvedimenti del Giudice; a ricevere gli atti, a registrarli, a tenerli in deposito e a rilasciare copie o certificati.

Si riportano di seguito le informazioni di carattere generale sui singoli Uffici/Segreterie:

- Responsabile
- Dove si trova (stanza, piano)
- Orario di apertura (giorni e fasce orarie)
- Numero di telefono
- Indirizzo e-mail

IL SETTORE PENALE

ù SEZIONE IV – UFFICIO POSTA – REGISTRO GENERALE – ISCRIZIONE NOTIZIE DI REATO NOTI, IGNOTI ED ESPOSTI

Responsabile: Dott.ssa Maria Rosaria D'angelo

Dove si trova: Piano Interrato – stanza 21

Orario di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì-venerdì-sabato: 9:30-13:30; martedì e giovedì: mattino 9:30-12:00
pomeriggio 15:00-16:30

Numero di telefono: 080 5272585

Indirizzo e-mail: cnr.procura.bari@giustiziacert.it (Posta Certificata)

uff.ricezionenotiziedireato.procura.bari@giustizia.it

ù SEZIONE V – UFFICIO PRONTA DEFINIZIONE

Responsabile: Dott.ssa Maria Rosaria D'Angelo

Dove si trova: Piano 3 – stanza 28

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Numero di telefono: 080 5272583/5

ù SEZIONE VI – UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE – FRONT OFFICE – RICEZIONE ISTANZE, DENUNCE, QUERELE – SPORTELLO AVVOCATI E RILASCIO COPIE

Responsabile: Dott.ssa Antonella Aralla

Dove si trova: Piano 2 - stanze 11-12-13

Orario di apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30

mercoledì dalle 9:00 alle 12:00

martedì e giovedì: mattino 9:00-12:00; pomeriggio 14:30-16:30

Recapiti telefonici ed e-mail:

Numero di telefono: 080 5272410 Indirizzo e-mail: urp.procura.bari@giustizia.it

Carichi pendenti a richiesta della PP.AA. 080 5272411 Indirizzo e-mail: carichipendenditpa.procura.bari@giustizia.it
carichipendenti.procura.bari@giustizia.it

Fondo di Solidarietà Usura 080 5272410

ù SEZIONE VII - UFFICIO CENTRALIZZATO AFFARI PREDIBATTIMENTALI

Responsabile: Dott.ssa Maria Celeste Berloco

Dove si trova: Piano 2 - stanze 16-18

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Numero di telefono: 080 5272419

Indirizzo e-mail: predibattimento.procura.bari@giustiziacert.it (Posta Certificata)

predibattimento.procura.bari@giustizia.it

ù SEZIONE VIII – UFFICIO DIBATTIMENTO

Responsabile: Dott. Francesco Calabrese

Dove si trova: Piano 2 - stanza 3 (Rito Collegiale) - Piano 2 - stanze 1-2-8 (Rito Monocratico.); Piano 2 - stanza 19 (GdP);

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30

Recapiti telefonici ed indirizzi e-mail:

Dibattimento: dibattimento.procura.bari@giustiziacert.it (Posta Certificata)

Numero di telefono 080 5272216 e-mail: settorecollegiale.procura.bari@giustizia.it (Rito Collegiale)

Numero di telefono 080 5272216 e-mail: primosettoremonocratico.procura.bari@giustizia.it (Sezione Rito Monocratico Bari) secondosettoremonocratico.procura.bari@giustizia.it (Sezione Rito Monocratico Bari e Sezioni Distaccate)

Numero di telefono 080 5272216 e-mail: settoregiudicedipace.procura.bari@giustizia.it (Giudice di Pace)

ù SEZIONE IX – ESECUZIONI PENALI

Responsabile: Dott.ssa Maria Antonietta Casalaspro

Dove si trova: Piano 4 - stanze 1-2-3-4-5-6

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30

Numero di telefono: 0805272413-412-414-415-416-417

Indirizzo e-mail esecuzione.procura.bari@giustiziacert.it (Posta Certificata)
esecpenali.procura.bari@giustizia.it

ù UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE, BANCA DATI E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Responsabile: Dott.ssa Maria Giannelli

Dove si trova: Piano 4 – stanza 10

Orario di apertura al pubblico: Non aperto al pubblico

Numero di telefono: 080 5272421

Indirizzo e-mail: misprevsic.procura.bari@giustizia.it

ù UFFICIO CIT

Responsabile: Dott. Giuseppe Di Gennaro

Dove si trova: Piano 4 - stanze 32

Orario di apertura al pubblico: Non aperto al pubblico

Numero di telefono: 080 5272454

Indirizzo e-mail: intercettazioni.procura.bari@giustiziacert.it (Posta Certificata)

ù SEGRETERIA PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

• DOTT. GIUSEPPE VOLPE

Responsabile: Dott. Giuseppe Di Gennaro

Dove si trova: Piano 4 - stanze 32

Numero di telefono: 080 5272454

Indirizzo E-mail: procuratore.procura.bari@giustiziacert.it (Posta Certificata)

sgr.procuratore.procura.bari@giustizia.it

ù SEGRETERIA PROCURATORI AGGIUNTI

• DOTT. ROBERTO ROSSI

Responsabile segreteria: Sig.ra Grazia Giustino

Dove si trova: Piano 4 - stanza 54

Numero di telefono: 0805272308

Indirizzo e-mail: grazia.giustino@giustizia.it

• DOTT. LINO BRUNO

Responsabile segreteria: Sig.ra Rosaria Migliardi

Dove si trova: Piano 4 - stanza 53

Numero di telefono: 0805272427

Indirizzo e-mail: rosaria.migliardi@giustizia.it

• DOTT. FRANCESCO GIANNELLA

Responsabile segreteria: Sig. Beatrice Matarrese

Dove si trova: Piano 3 - stanza 18

Numero di telefono: 0805272434

Indirizzo e-mail: beatrice.matarrese@giustizia.it

ù SEGRETERIA SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

• Dott. Ettore CARDINALI

Responsabile segreteria: Sig.ra Giovanna Di Lecce

Dove si trova: Piano 3 - stanza 25

Numero di telefono: 080 5272384

Indirizzo e-mail: giovanna.dilecce@giustizia.it

• Dott. Pasquale DRAGO

Responsabile segreteria: Dott. Maria Cristina Pompilio

Dove si trova: Piano 4 - stanza 47

Numero di telefono: 080 5272435

Indirizzo e-mail: mariacristina.pompilio@giustizia.it

• Dott. Giuseppe GATTI

Responsabile segreteria: Sig.ra Adriana Mangione

Dove si trova: Piano 3 - stanza 17

Numero di telefono: 080 5272321

Indirizzo e-mail: adriana.mangione@giustizia.it

• Dott.ssa Isabella GINEFRA
Responsabile segreteria: Sig.ra Concetta Campanella
Dove si trova: Piano 4 - stanza 23
Numero di telefono: 080 5272442
Indirizzo e-mail: concetta.campanella@giustizia.it

• Dott.ssa Lidia GIORGIO
Responsabile segreteria: Sig.ra Rosa Simone
Dove si trova: Piano 2 - stanza 5
Numero di telefono: 080 5272218
Indirizzo e-mail: rosa.simone@giustizia.it

• Dott. Giuseppe MARALFA
Responsabile segreteria: Sig.ra Beatrice Matarrese
Dove si trova: Piano 3 - stanza 8
Numero di telefono: 080 5272302
Indirizzo e-mail: beatrice.matarrese@giustizia.it

• Dott. Federico PERRONE CAPANO
Responsabile segreteria: Sig. Giovanni Pascali
Dove si trova: Piano 2 - stanza 4
Numero di telefono: 080 5272386
Indirizzo e-mail: giovanni.pascali@giustizia.it

• Dott. Renato NITTI
Responsabile segreteria: Sig.ra Rita Grandizio
Dove si trova: Piano 3 - stanza 32
Numero di telefono: 080 5272351
Indirizzo e-mail: rita.grandizio@giustizia.it

• Dr.ssa Patrizia RAUTIIS
Responsabile segreteria: Sig.ra Gina Focarazzo
Dove si trova: Piano 3 - stanza 22
Numero di telefono: 080 5272371
Indirizzo e-mail: gina.focarazzo@giustizia.it

• Dott. Carmelo RIZZO
Responsabile segreteria: Sig.ra Alessandra Zavoiani
Dove si trova: Piano 3 - stanza 46
Numero di telefono: 080 5272336
Indirizzo e-mail: alessandra.zavoiani@giustizia.it

Ü SEGRETERIA SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA ORDINARI

• Dott. Marcello BARBANANTE
Responsabile segreteria: Sig.ra Elena Tomasino
Dove si trova: Piano 3 - stanza 44
Numero di telefono: 080 5272340
Indirizzo e-mail: elena.tomasino@giustizia.it

- Dott. Francesco BRETONE
Responsabile segreteria: Sig.ra Cinzia Coccellato
Dove si trova: Piano 3 - stanza 10
Numero di telefono: 080 5272479
Indirizzo e-mail: cinzia.coccellato@giustizia.it

- Dott. Fabio BUQUICCHIO
Responsabile segreteria: Dr.ssa Doriana Scalera
Dove si trova: Piano 3 - stanza 29
Numero di telefono: 080 5272363
Indirizzo e-mail: doriana.scalera@giustizia.it

- Dott.ssa Larissa CATELLA
Responsabile segreteria: Sig.ra Rosa Scalera
Dove si trova: Piano 4 - stanza 49
Numero di telefono: 080 5272217
Indirizzo e-mail: rosa.scalera@giustizia.it

- Dr. Marco D'AGOSTINO
Responsabile segreteria: Sig.ra Tonia Lonerò
Dove si trova: Piano 3 - stanza 52
Numero di telefono: 080 5272624
Indirizzo e-mail: antonia.lonero@giustizia.it

- Dott. Gaetano DE BARI
Responsabile segreteria: Sig.ra Laura Armenise
Dove si trova: Piano 3 - stanza 18
Numero di telefono: 080 5272324
Indirizzo e-mail: laura.armenise@giustizia.it

- Dott. Giuseppe DENTAMARO
Responsabile segreteria: Sig.ra Nunzia Sforza
Dove si trova: Piano 3 - stanza 53
Numero di telefono: 0805272390
Indirizzo e-mail: nunzia.sforza@giustizia.it

- Dott. Manfredi DINI CIACCI
Responsabile segreteria: Sig.ra Irene Fatelli
Dove si trova: Piano 3 - stanza 10
Numero di telefono: 080 5272374
Indirizzo e-mail: irene.fatelli@giustizia.it

- Dott.ssa Grazia ERREDE
Responsabile segreteria: Sig.ra Maria Mosca
Dove si trova: Piano 4 - stanza 30
Numero di telefono: 080 5272452
Indirizzo e-mail: maria.mosca@giustizia.it

- Dott.ssa Simona FILONI
Responsabile segreteria: Sig. Francesco Mastropasqua
Dove si trova: Piano 2 - stanza 15
Numero di telefono: 080 5272612
Indirizzo e-mail: francesco.mastropasqua@giustizia.it

- Dott.ssa Chiara GIORDANO
Responsabile segreteria: Sig.ra Enza Frugis
Dove si trova: Piano 4 - stanza 51
Numero di telefono: 080 5272428
Indirizzo e-mail: crescenza.frugis@giustizia.it

- Dott. Antonino LUPO
Responsabile segreteria: Sig.ra Cristina Gemma
Dove si trova: Piano 2 - stanza 5
Numero di telefono: 080 5272389
Indirizzo e-mail: cristina.gemma@giustizia.it

- Dott.ssa Carmela Bruna MANGANELLI
Responsabile segreteria: Dr.ssa Maria Carla Moliterno
Dove si trova: Piano 3 - stanza 25
Numero di telefono: 080 5272230
Indirizzo e-mail: mariacarla.moliternoa@giustizia.it

- Dott. Domenico MINARDI
Responsabile segreteria: Sig.ra Teresa Antonicelli
Dove si trova: Piano 4 - stanza 26
Numero di telefono: 080 5272459
Indirizzo e-mail: teresa.antonicelli@giustizia.it

- Dott.ssa Angela Maria MOREA
Responsabile segreteria: Sig.ra Caterina Mosca
Dove si trova: Piano 2 - stanza 18
Numero di telefono: 080 5272222
Indirizzo e-mail: caterina.mosca@giustizia.it

- Dott. Claudio PINTO
Responsabile segreteria: Sig.ra Vitantonio Galizia
Dove si trova: Piano 2 - stanza 52
Numero di telefono: 080 5272328
Indirizzo e-mail: vitantonio.galizia@giustizia.it

- Dott. Baldo PISANI
Responsabile segreteria: Sig.ra Iolanda Sciancalepore
Dove si trova: Piano 2 - stanza 13
Numero di telefono: 080 5272203
Indirizzo e-mail: iolanda.sciancalepore@giustizia.it

• Dott. Marcello QUERCIA
Responsabile segreteria: Sig.ra Angela Rosa De Biase
Dove si trova: Piano 3 - stanza 11
Numero di telefono: 080 5272307
Indirizzo e-mail: angelarosa.debiase@giustizia.it

• Dott. ssa Luciana SILVESTRIS
Responsabile segreteria: Sig.ra Caterina Lacetera
Dove si trova: Piano 3 - stanza 6
Numero di telefono: 080 5272318
Indirizzo e-mail: caterina.lacetera@giustizia.it

• Dott. ssa Savina TOSCANI
Responsabile segreteria: Sig.ra Antonia Cortigiano
Dove si trova: Piano 4 - stanza 28
Numero di telefono: 080 5272318
Indirizzo e-mail: antonia.cortigiano@giustizia.it

IL SETTORE AMMINISTRATIVO

ü DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

Responsabile: Dott.ssa Annamaria Liuzzi
Orario di apertura al pubblico: non aperta al pubblico
Dove si trova: piano 4 stanza 10
Numero di telefono: 080 5270440
Indirizzo e-mail: prot.procura.bari@giustiziacert.it (Posta Certificata)
procura.bari@giustizia.it

ü SEZIONE I – SEGRETERIA DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO

Responsabile: Dott. Vincenzo De Benedictis
Dove si trova: piano 4 - stanza 36-37-38
Orario di apertura al pubblico: non aperta al pubblico
Numero di telefono: 080 5270344
Indirizzo e-mail: prot.procura.bari@giustiziacert.it (Posta Certificata - da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni di natura amministrativa)

ü SEZIONE II – UFFICIO DEL FUNZIONARIO DELEGATO, SPESE DI GIUSTIZIA E TITOLI DI PAGAMENTO

Responsabile: Dott.ssa Vincenza Mangini
Dove si trova: Piano 3 - stanze 37-38-39-42
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì in orari d'ufficio
Numero di telefono: 080 5270344 - 080 5270405
Indirizzo e-mail: spesegiustizia.procura.bari@giustizia.it

ù SEZIONE III – UFFICIO AFFARI CIVILI, DI STATO CIVILE, AMMINISTRATIVI E DIVERSI

Responsabile: Dott.ssa Maria Celeste Berloco

Dove si trova: stanze 8 - 4° piano

Orario di apertura al pubblico: MATTINA dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - POMERIGGIO il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30

Numero di telefono: 080 5270419 - 080 5270602

Indirizzo e-mail: civile.procura.bari@giustiziacert.it (Posta Certificata)
sezcivile.procura.bari@giustizia.it

ù UFFICIO UNICO CERTIFICATI

Responsabile: Maria Francesca Costantini

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30

Dove si trova: Palazzo di Giustizia di Piazza de Nicola

Numero di telefono: 080 5298168 – 080 5298170

Indirizzo e-mail: casellario.procura.bari@giustiziacert.it (Posta Certificata)
casellario.procura.bari@giustizia.it



COME SONO ORGANIZZATE LE SCHEDE DI SINTESI DEI SERVIZI ALL'INTERNO DELLA CARTA

Risultano disponibili 30 schede di dettaglio afferenti le seguenti tre tipologie di servizi erogati dalla Procura della Repubblica:

- Attività di Certificazioni
- Servizi penali
- Servizi amministrativi

Per una più agevole consultazione, ciascuna scheda dei servizi è strutturata nelle seguenti sezioni:

COS' È	Fornisce una descrizione chiara e concisa del servizio erogato
CHI	Indica la tipologia di utenti che può richiedere il servizio (es. cittadini, avvocati, curatori, etc.)
COSA OCCORRE	Specifica come si accede al servizio e quali documenti bisogna produrre
DOVE	Indica l'Ufficio di riferimento che eroga il servizio con indicazione dei recapiti, degli orari di apertura e dei dettagli logistici (piano, stanza, etc.)
COSTO	Riporta l'eventuale costo da sostenere per l'erogazione del servizio
TEMPISTICA	Indica i tempi necessari (espressi in giorni lavorativi) per l'erogazione del servizio

Laddove il servizio descritto nella scheda preveda l'utilizzo di uno specifico modulo, nella sezione online è prevista la possibilità di scaricarlo e predisporlo quindi elettronicamente prima di richiedere effettivamente il servizio.

Di seguito sono descritti i principali servizi diretti al pubblico forniti dalla Procura di Bari, le modalità di accesso ai medesimi, i tempi, le fasi e le caratteristiche.

ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE

1	<i>Rilascio certificato dello stato indagato o di parte offesa (art. 335 c.p.p.)</i>
2	<i>Rilascio certificato di chiusa istruttoria</i>
3	<i>Rilascio certificato dei carichi pendenti richiesto da autorità giudiziarie – polizia giudiziaria – pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi (ex articolo 28 dpr 313/2002)</i>
4	<i>Rilascio certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato (ex articolo 31 testo unico casellario giudiziale)</i>
5	<i>Rilascio certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi pendenti da reato richiesto dalla pubblica amministrazione o gestori di pubblici servizi</i>
6	<i>Rilascio certificati carichi pendenti</i>
7	<i>Rilascio certificato del casellario giudiziale</i>
8	<i>Rilascio certificato e/o visura delle iscrizioni dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato da parte dell'ente interessato ex articolo 31 decreto del presidente della repubblica 313/2002</i>
9	<i>Rilascio certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ex articolo 32 in relazione all'articolo 31 d.p.r. 313/2002 (t.u. casellario giudiziale)</i>
10	<i>Autocertificazioni</i>

SERVIZI PENALI

1	<i>Visura e copie del fascicolo per le parti offese per procedimenti con richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p</i>
2	<i>Rilascio copie e consultazione fascicoli per cui è stato emesso l'avviso 415 bis (conclusione indagini preliminari)</i>
3	<i>Richiesta autorizzazione al rilascio del rapporto relativo ad incidente stradale in caso di sinistri stradali mortali o con lesioni superiori a 40 giorni o prognosi riservata</i>
4	<i>Richieste copie fascicoli definiti</i>
5	<i>Nomina difensore</i>
6	<i>Richieste di dissequestro</i>
7	<i>Deposito atti generici</i>
8	<i>Ricezione querele, esposti e denunce</i>
9	<i>Informazioni alla persona offesa dal reato</i>
10	<i>Visura fascicoli e richiesta copie in fase dibattimentale</i>
11	<i>Deposito istanze per la concessione di misure alternative alla detenzione</i>

SERVIZI AMMINISTRATIVI	
1	<i>Rilascio legalizzazione e apostille su atti da valere all'estero</i>
2	<i>Richieste avvio di procedure di interdizione, inabilitazione e amministratori di sostegno</i>
3	<i>Procedura per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. art.6 del decreto - legge 12 settembre 2014 n.132</i>
4	<i>Servizio liquidazioni oneri e spese</i>
5	<i>Servizio liquidazioni fatture per intercettazioni telefoniche</i>
6	<i>Spese ammissibili per privati cittadini - spese di viaggio e indennità per testimoni e residenti</i>
7	<i>Spese ammissibili per privati cittadini - testimoni e minori e accompagnatori per testimoni e minori e invalidi</i>
8	<i>Spese ammissibili per privati cittadini – testimoni dipendenti pubblici</i>
9	<i>Spese ammissibili per privati cittadini – indennità e custodia</i>

RILASCIO CERTIFICATO DELLO STATO INDAGATO O DI PARTE OFFESA (ART. 335 C.P.P.)

COS'E'	Il servizio consente il rilascio di un certificato che attesta lo status giuridico del richiedente (indagato o parte offesa) durante la fase delle indagini preliminari.
CHI	L'indagato o la parte offesa e i rispettivi avvocati difensori muniti di nomina o delega.
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none">• Modulo R3 compilato per la richiesta, reperibile sul sito internet della Procura o presso l'Ufficio Ricezione Atti;• Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento del soggetto per il quale si richiede il certificato;• Atto di nomina, in caso di istanza presentata dal difensore. <p>In caso di delega, compilare il Modulo X1 e allegare: documento d'identità del delegato; fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegante.</p> <p>L'istanza di comunicazione ex art. 335 c.p.p. può essere inoltrata mezzo posta, in busta chiusa (indirizzata a "Procura della Repubblica – Sportello Pubblico e Avvocati, Via Nazariantz n. 1 Bari) allegando:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fotocopia documento di identità dell'interessato;• Nomina <u>in originale</u> in caso di istanza firmata dal difensore;• Busta affrancata e munita di indirizzo per la spedizione della comunicazione. <p>Ove l'istanza riguardi le iscrizioni in qualità di persona offesa è consigliabile allegare <u> copia della denuncia/querela</u> per cui vi è richiesta di notizia</p>
DOVE	Sportello Pubblico e Avvocati (2° piano terra via Nazariantz).
COSTO	Esente da costi.
TEMPISTICA*	20 gg. <i>*salvo casi eccezionali</i>

RILASCIO CERTIFICATO DI CHIUSA ISTRUTTORIA

COS'E'	Talvolta è necessario essere sicuri che un procedimento penale sia concluso. In genere occorre documentarlo alle assicurazioni in vista di un risarcimento danni per incendio, sinistro stradale, furto subito o danneggiamento.
CHI	Il cittadino interessato o suo delegato o il suo legale.
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none">• Modulo C1 compilato per la richiesta, reperibile sul sito internet della Procura o presso l'Ufficio Unico Certificati;• Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento del richiedente In caso di delega, compilare il Modulo X1 e allegare: documento d'identità del delegato; fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegante.
DOVE	Ufficio Unico Certificati (presso Palazzo di Giustizia Piazza De Nicola Bari, Piano Terra)
COSTO	1 imposta di bollo di € 16,00; 1 marca per diritti di certificazione da € 3,84.
TEMPISTICA*	7 gg. <i>*salvo casi eccezionali</i>

**RILASCIO CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI RICHIESTO DA AUTORITÀ GIUDIZIARIE – POLIZIA GIUDIZIARIA
– PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (EX ARTICOLO 28 DPR 313/2002)**

COS'E'	Il certificato, a nome di persona fisica, che riporta le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti. Il certificato dei carichi pendenti va richiesto all'Ufficio carichi pendenti della Procura della Repubblica nel cui circondario risiede il soggetto
CHI	Tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi.
COSA OCCORRE	Istanza su carta intestata, con relativa indicazione della qualifica e del nominativo della persona legittimata alla richiesta medesima, e delle motivazioni della stessa
DOVE	Ufficio carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Bari, 2° piano (via Nazariantz, n.1 – Bari – c/o Ufficio URP); o a mezzo PEC: carichipendenti.procura.bari@giustiziacert.it
COSTO	Esente da imposta di bollo e diritti.
TEMPISTICA*	7gg.

* *salvo casi eccezionali*

RILASCIO CERTIFICATO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO RICHIESTO DALL'ENTE INTERESSATO (EX ARTICOLO 31 TESTO UNICO)

COS'E'	Il servizio consente il rilascio del certificato dei carichi pendenti (informazioni su procedimenti penali in corso).Il certificato, intestato ad un ente, che riporta le iscrizioni esistenti nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, relativi a fascicoli non ancora definiti in sede processuale. Il certificato dei carichi pendenti va richiesto al casellario della Repubblica del luogo in cui la società o l'ente hanno sede legale.
CHI	Il legale rappresentante dell'ente (o un suo delegato).
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none">• Modulo per la richiesta compilato (Modello C5) reperibile sul sito internet della Procura o presso l'Ufficio Casellario;• Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento del legale rappresentante;• Copia non autentica della visura camerale. In caso di delega, compilare il Modulo X1 e allegare: documento d'identità del delegato; fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegante.
DOVE	Ufficio Unico Certificati (presso Palazzo di Giustizia Piazza De Nicola Bari, Piano Terra)
COSTO	1 marca da bollo da € 3,84 per diritto di certificazione; 1 marca da bollo da €16,00.
TEMPISTICA*	7gg. <i>*salvo casi eccezionali</i>

RILASCIO CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DA REATO RICHIESTO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O GESTORI PUBBLICI SERVIZI (EX ART. 32 DPR 313/2002)

COS'E'	<p>Il certificato, intestato ad un ente, che riporta le iscrizioni esistenti nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, relativi a fascicoli non ancora definiti in sede processuale.</p> <p>Il certificato dei carichi pendenti va richiesto al Casellario della Procura della Repubblica del luogo in cui la società o l'ente hanno sede legale.</p>
CHI	Le PP.AA. a mezzo di persona legittimata.
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none">• Con richiesta formale su carta intestata, con relativa indicazione della qualifica e del nominativo della persona legittimata alla richiesta medesima• Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento del richiedente copia non autentica della visura camerale
DOVE	Ufficio carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Bari, 2° piano (via Nazariantz, n.1 – Bari – c/o Ufficio URP); o a mezzo PEC: carichipendenti.procura.bari@giustiziacert.it
COSTO	Esente da imposta di bollo e diritti.
TEMPISTICA*	7gg. <i>* salvo casi eccezionali</i>

RILASCIO CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

COS'E'	Il servizio consente il rilascio del certificato dei carichi pendenti (informazioni su procedimenti penali in corso).
CHI	Possono richiedere il certificato i seguenti soggetti: tutti i cittadini di norma residenti nel circondario giurisdizionale di competenza (nel caso di minore è competente il Tribunale dei minorenni).
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none"> Modulo C2 per la richiesta, compilato, reperibile sul sito internet della Procura o presso l'Ufficio Unico Certificati; <p>Per utenti di nazionalità italiana: documento di riconoscimento del richiedente; Per utenti stranieri: Carta d'Identità con residenza nel nostro circondario o Passaporto (in caso di primo ingresso) e Permesso di Soggiorno. In caso di delega, compilare il Modulo X1 e allegare: documento d'identità del delegato; fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegante.</p>
DOVE	Ufficio Unico Certificati (presso Palazzo di Giustizia Piazza De Nicola Bari).
COSTO	1 marca da bollo da 16,00 €, + 3,84 (per l'urgenza € 7,68). Nei casi di seguito specificati il rilascio è gratuito: <ul style="list-style-type: none"> certificato richiesto per esibizione nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73); adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83) domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.); certificato da produrre in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002). Sono invece esenti da bollo ma non da diritti tutti i certificati ad uso: elettorale, emigrazione, sussidi, partecipazione a concorsi, associazione a Onlus, assegni familiari.
TEMPISTICA*	7gg.

* *salvo casi eccezionali*

RILASCIO CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

COS'E'	<p>I servizio consente il rilascio al cittadino richiedente dei seguenti certificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificato Generale: contiene tutte le restrizioni penali e civili o i decreti penali divenuti irrevocabili emessi dal Giudice nei confronti di una persona; • Certificato Penale: contiene i provvedimenti penali di condanna divenuti irrevocabili (oggetto di sentenza passata in giudicato) a carico di persone di età superiore ai 14 anni; • Certificato Civile: contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (ad es. interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, etc.). Tali certificati sono richiesti per usi amministrativi di diversa natura ma anche per venire a conoscenza dei provvedimenti definitivi a proprio carico.
CHI	L'interessato (o un suo delegato).
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo C2 per la richiesta, compilato, reperibile sul sito internet della Procura o presso l'Ufficio Unico Certificati: <p>Per utenti di nazionalità italiana: documento di riconoscimento del richiedente; Per utenti stranieri: Carta d'Identità con residenza nel nostro circondario o Passaporto (in caso di primo ingresso) e Permesso di Soggiorno In caso di delega, compilare il Modulo X1 e allegare: documento d'identità del delegato; fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegante.</p>
DOVE	Ufficio Unico Certificati (presso Palazzo di Giustizia Piazza De Nicola Bari).
COSTO	<p>Penale, Civile e Generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 imposta di bollo di € 16,00; • 1 marca per diritti di certificazione da € 3,84 se il certificato è richiesto senza urgenza; • 1 marca per diritti di certificazione da € 7,68 se il certificato è richiesto con urgenza. <p>Nei casi di seguito specificati il rilascio è gratuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato richiesto per esibizione nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73); • adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83) • domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.) • certificato da produrre in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002). <p>Sono invece esenti da bollo ma non da diritti tutti i certificati ad uso: elettorale, emigrazione, sussidi, partecipazione a concorsi, associazione a Onlus, assegni familiari.</p>
TEMPISTICA*	7 gg.

**salvo casi eccezionali*

**RILASCIO CERTIFICATO E/O VISURA DELLE ISCRIZIONI DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
DIPENDENTI DA REATO RICHIESTO DA PARTE DELL'ENTE INTERESSATO EX ARTICOLO 31 DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 313/2002**

COS'E'	Il certificato, intestato ad un ente, riporta le iscrizioni esistenti nell'anagrafe degli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Il certificato va richiesto esclusivamente all'Ufficio Unico Certificati della Procura della Repubblica del luogo in cui la società o l'ente hanno sede legale.
CHI	Il legale rappresentante dell'ente (o un suo delegato).
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none">• Modulo per la richiesta compilato (Modello C3) reperibile sul sito internet della Procura presso Ufficio Unico Certificati;• Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento del legale rappresentante;• Copia non autentica della visura camerale. <p>In caso di delega, compilare il Modulo X1 e allegare: documento d'identità del delegato; fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegante.</p>
DOVE	Ufficio Unico Certificati (presso Palazzo di Giustizia Piazza De Nicola Bari).
COSTO	1 marca da bollo da € 3,84; 1 marca da bollo da €16,00.
TEMPISTICA*	7gg <i>*salvo casi eccezionali</i>

**RILASCIO CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO
RICHIESTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI EX
ARTICOLO 32 IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 31 D.P.R. 313/2002 (T.U.CASELLARIO GIUDIZIALE)**

COS'E'	Il certificato riporta tutte le iscrizioni esistenti a carico di un ente divenute irrevocabili. Il certificato va richiesto esclusivamente al Casellario della Procura della Repubblica del luogo in cui la società o l'ente hanno sede legale.
CHI	Tutte le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblici Servizi.
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none">Modulo per la richiesta compilato (Modello C4) reperibile sul sito internet della Procura o presso l'Ufficio Unico Certificati.
DOVE	Ufficio Unico Certificati (presso Palazzo di Giustizia Piazza De Nicola Bari)
COSTO	Esente da imposta di bollo e diritti.
TEMPISTICA*	7gg. <i>*salvo casi eccezionali</i>

AUTOCERTIFICAZIONE

COS'E'	<p>L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall'interessato. Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate alle amministrazioni pubbliche, intendendo con ciò tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti di diritto pubblico e le imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità. Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono.</p>
CHI	<p>Possono fare l'autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cittadini italiani; • i cittadini dell'Unione Europea; • i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
COSA OCCORRE	<p>Il D.P.R. 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) <p>La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000), consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta i seguenti stati, qualità personali e fatti: in particolare, per quanto riguarda i servizi della Procura della Repubblica di Bari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • godimento dei diritti civili e politici • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, • di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato ed inoltre: • data e luogo di nascita • di residenza • stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o stato libero • stato di famiglia • esistenza in vita • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni • appartenenza ad ordini professionali • titoli di studio, esami sostenuti • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica • reddito o situazione economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali

- assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
- dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000). Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell'elenco sopraindicato, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

COSTO

Esente da costi.

VISURA E COPIE DEL FASCICOLO PER LE PARTI OFFESE PER PROCEDIMENTI CON RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 408 C.P.P.

COS'E'	Il servizio garantisce la disponibilità degli atti contenuti nei fascicoli in cui il PM ha formulato la richiesta di archiviazione per cui occorre comunicare l'esito di archiviazione alla parte offesa.
CHI	La persona offesa dal reato o il suo difensore.
COSA OCCORRE	<p>E' necessario presentare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modulo R2 compilato per la richiesta, reperibile sul sito internet della Procura o presso lo Sportello pubblico e avvocati;• Documento d'identità del richiedente;• Avviso di archiviazione notificato dal Pubblico Ministero;• Nomina del difensore nel caso in cui sia il difensore a richiedere la visione del/i fascicolo/i. <p>In caso di delega, compilare il modulo X1 e allegare: documento d'identità del delegato; fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegante.</p>
DOVE	Segreteria PM
COSTO	Diritti da corrispondere secondo le tabelle ministeriali.
TEMPISTICA*	3 gg.

* salvo casi eccezionali

**RILASCIO COPIE E CONSULTAZIONE PER I FASCICOLI PER CUI È STATO EMESSO L'AVVISO 415 BIS C.P.P.
(CONCLUSIONE INDAGINI PRELIMINARI)**

COS'E'	Il servizio permette la consultazione e l'estrazione di copie degli atti contenuti nel fascicolo del P.M.
CHI	La persona sottoposta alle indagini e il suo difensore e solo in alcuni casi la parte offesa.
COSA OCCORRE	<p>È necessario presentare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modulo X3 compilato per la richiesta, reperibile sul sito internet della Procura o presso L' Ufficio centralizzato affari Predibattimentali;• Documento di riconoscimento del richiedente o tesserino del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati• Avviso di conclusione indagini notificato dal Pubblico Ministero;• Nomina del difensore nel caso in cui sia il difensore a richiedere la visione del/i fascicolo/i. <p>In caso di delega, compilare il modulo X1 e allegare: documento d'identità del delegato; fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegante.</p>
DOVE	Ufficio centralizzato affari Predibattimentali (2° piano via Nazariantz, stanza 16).
COSTO	1)Per consultazione fascicoli: non è prevista corresponsione dei diritti 2)Per rilascio copie: diritti secondo le tabelle ministeriali.
TEMPISTICA	Per il rilascio copie a partire dal terzo giorno. In caso di rilascio copie con pagamento dei diritti di urgenza a partire dal secondo giorno

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL RAPPORTO RELATIVO AD INCIDENTE STRADALE IN CASO DI SINISTRI STRADALI MORTALI O CON LESIONI SUPERIORI A 40 GIORNI O PROGNOSI RISERVATA

COS'E'	Si richiede per ottenere, anche a fini assicurativi, le copie dei verbali redatti dalla Polizia o da altre Forze dell'ordine.
CHI	Il cittadino interessato, il suo legale o società assicurativa incaricata.
COSA OCCORRE	E' necessario presentare la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none">· modulo R4 per la richiesta compilato, reperibile sul sito internet della Procura o presso l'Ufficio Registro Generale; In caso di delega, compilare il Modulo X1 e allegare: <ul style="list-style-type: none">· documento d'identità del delegato;· fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegante; copia mandato atto di incarico della società assicurativa.
DOVE	Sportello Pubblico e Avvocati (2° piano via Nazariantz).
COSTO	In caso di rilascio dell'autorizzazione per il ritiro del rapporto relativo ad incidente stradale da parte della Polizia o da altre Forze dell'ordine, occorre versare 3,84 € .
TEMPISTICA *	30 gg. <i>*salvo casi eccezionali</i>

RICHIESTA COPIE DI FASCICOLI DEFINITI

COS'E'	La richiesta di prendere visione e di estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo processuale definito con provvedimento di archiviazione o con sentenza.
CHI	Chiunque ne abbia interesse.
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none">• Modulo per la richiesta compilato (Modello X3) reperibile sul sito internet della Procura o presso lo Sportello pubblico e avvocati;• Documento d'identità.
DOVE	Sportello Pubblico e Avvocati (piano 2°, via Nazariantz) per il deposito richiesta. La consultazione del fascicolo, prenotazione e ritiro copie avvengono presso l'Ufficio Archivio.
COSTO	Non vi sono spese per la consultazione del fascicolo, occorrono bolli e diritti di cancelleria per eventuale estrazione di copie, secondo le tabelle ministeriali
TEMPISTICA*	10gg.

* *salvo casi eccezionali*

NOMINA DIFENSORI

COS'E'	La nomina è l'atto mediante il quale l'interessato investe il difensore del mandato a rappresentarlo ed assisterlo nella tutela dei propri interessi oggetto delle indagini.
CHI	L'indagato, l'imputato, la persona offesa del reato.
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none">• atto di nomina;• documento identificativo del depositante
DOVE	Sportello Pubblico e Avvocati (2° piano via Nazariantz).
COSTO	Ove sia richiesta la certificazione di avvenuto deposito occorre una marca di bollo di €3,84.

RICHIESTE DI DISSEQUESTRO

COS'E'	Il proprietario di un bene sequestrato in relazione ad un procedimento penale può chiederne il dissequestro e la restituzione al Pubblico Ministero titolare dell'indagine. La richiesta e quindi il suo accoglimento sarò oggetto di valutazione da parte del Pubblico Ministero titolare.
CHI	Il proprietario del bene o il suo legale.
COSA OCCORRE	E' necessario presentare la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none">• Modulo R1 compilato per la richiesta, reperibile sul sito internet della Procura o presso lo Sportello Pubblico e Avvocati.• Documento identificativo del depositante
DOVE	Sportello Pubblico e Avvocati (2° piano via Nazariantz).
COSTO	Dove sia richiesta la certificazione di avvenuto deposito occorre una marca di bollo di €3,84.

DEPOSITO ATTI GENERICI IN PROCURA

COS'E'	Il servizio riguarda la ricezione di tutti gli atti che l'utenza professionale e non professionale intende depositare in Procura in relazione ad un determinato fascicolo preesistente.
CHI	Possono accedere al servizio i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none">· avvocati;· praticanti;· cittadini.
COSA OCCORRE	È necessario presentare la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none">· documento di identità valido;· documenti specifici per la tipologia di atti da depositare. L'utente può richiedere attestazione di deposito della documentazione, previo pagamento di marca da bollo
DOVE	Sportello Pubblico e Avvocati (via Nazariantz, 2° piano).
COSTO	Diritto di certificazione pari a 3,84 € per rilascio copie con attestazione di depositato.
TEMPISTICA	Al momento del deposito.

RICEZIONE QUERELE, ESPOSTI E DENUNCE

COS'E'	Il servizio concerne il deposito degli atti delle notizie di reato provenienti da privati cittadini (esposti e querele) e dagli Organi di Polizia Giudiziaria (denunce, informative di reato della P.G. o comunicazione notizie di reato).
CHI	Il deposito di querele, esposti e denunce può essere effettuato dai seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none">· tutti coloro che ritengono di essere stati lesi in prima persona;· il legale nominato;· una terza persona fornita di esposto firmato e autenticato;· gli Organi di Polizia Giudiziaria (ogniqualevolta vengano a conoscenza della notizia di reato);· in caso di parte offesa minorene, la querela può essere depositata dal genitore, dal tutore o da un eventuale curatore speciale.
COSA OCCORRE	È necessario presentare la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none">· documento di identità valido. <p>Il cittadino o l'avvocato difensore deposita la propria querela, istanza o denuncia presso l'Ufficio Ricezione Atti. Al momento del deposito il denunciante può specificare che intende essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione del PM ai sensi dell'art.408 c.p.p. In seguito al deposito, il Procuratore assegna la denuncia al Sostituto individuato che dispone l'iscrizione nel Registro (Modello 21, 44, 45, 46). Completata l'iscrizione, si apre la fase delle indagini preliminari al termine delle quali si procede alla richiesta di rinvio a giudizio o all'archiviazione.</p>
DOVE	Ufficio Posta (piano interrato via Nazariantz)
COSTO	Esente da costi. In caso di richiesta da parte del denunciante di attestazione del deposito, occorre versare 3,84 € (come diritto di certificazione per apposizione timbro di depositato sulla copia della denuncia).
TEMPISTICA	Al momento del deposito.

INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO

COS'E'	<p>Al momento della ricezione di una querela o di un denuncia, l'Ufficio preposto fornirà alla parte denunciante una informativa dettagliata su tutti i diritti e gli oneri inerenti la posizione processuale assunta con l'atto di querela o di denuncia. L'informativa alla persona offesa dal reato è disciplinata dall'art. 90 bis c.p.p. introdotto con il d.lgs. 15.12.2015 n. 212, entrato in vigore in forza della Direttiva n. 29/2012/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.</p> <p>In particolare, come da indicazioni ministeriali, l'Ufficio è tenuto a fornire un modulo relativo alle informazioni che la persona offesa dal reato ha diritto di conoscere.</p>
CHI	<p>Tutti coloro che ritengono di essere stati lesi in prima persona</p> <ul style="list-style-type: none">* il legale officiato dalla persona offesa* una terza persona all'uopo incaricata di presentare la denuncia firmata ed autenticata I genitori in caso di persona offesa minorenni.
COSA OCCORRE	<p>Al momento della presentazione della querela o denuncia verrà rilasciata l'informativa ai sensi dell'art. 90 bis c.p.p. e verrà richiesto di sottoscrivere per avvenuta ricezione dell'informativa stessa. In aggiunta a tale informativa la persona offesa vittima di delitti commessi con violenza deve essere, ai sensi dell'art. 90 ter c.p.p., prontamente informata – previa richiesta – dei provvedimenti di scarcerazione, cessazione delle misure di sicurezza detentive e di evasione.</p>
DOVE	<p>Ufficio Posta (piano interrato Via Nazariantz)</p>
COSTO	<p>Esente da imposta di bollo e diritti.</p>
TEMPISTICA	<p>Al momento del deposito.</p>

SERVIZIO VISURA FASCICOLI E RICHIESTA COPIE IN FASE DIBATTIMENTALE

COS'E'	Il servizio si occupa della gestione di tutti i fascicoli penali per i quali, conclusa la fase delle indagini preliminari, è stata fissata una data di udienza monocratica, collegiale o davanti al giudice di pace.
CHI	Possono richiedere la visura o il rilascio di copie i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> • imputato o difensore dell'imputato; • eventuali parti offese o difensori delle stesse.
COSA OCCORRE	È necessario presentare la seguente documentazione: <u>per la visura:</u> <ul style="list-style-type: none"> • notifica del decreto; • documento di identità valido; • per l'avvocato, nomina difensore di fiducia (per i praticanti occorre la delega Modello X1 da parte dell'avvocato e documento di identità). <u>per le copie:</u> <ul style="list-style-type: none"> • notifica del decreto, se presente, altrimenti solo numero di Registro Generale; • documento di identità valido; • scheda compilata con apposizione di marche anticipate secondo le tabelle ministeriali. <p>Per la visura, l'utente si reca in ufficio, compila il foglio per la visura (Modello X3) e riceve il fascicolo in visura.</p> <p>Per la copia, l'utente si reca in ufficio, compila la richiesta di copia (Modello X3) e versa i diritti.</p> <p>L'ufficio rilascia una ricevuta di avvenuta richiesta con una data per il ritiro.</p> <p>Nel caso di istanza di gratuito patrocinio occorre compilare il modulo di copie specifico per il gratuito patrocinio.</p>
DOVE	Ufficio Dibattimento (2° piano via Nazariantz)
COSTO	Diritti da corrispondere secondo le tabelle ministeriali.
TEMPISTICA*	3gg. <i>*salvo casi eccezionali</i>

DEPOSITO ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

COS'E'	Il servizio gestisce la ricezione delle istanze che il condannato (o l'avvocato) depositano dopo l'avvenuta notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione.
CHI	Possono accedere al servizio i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none">• avvocati delle parti (imputato, parte civile, etc.);• parte di persona;• procuratore Generale o Pubblico Ministero.
COSA OCCORRE	<p>È necessario presentare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modello E2 per la richiesta, compilato, reperibile sul sito internet della Procura o presso l'Ufficio Unico Certificati; <p>La domanda può pervenire anche per posta o a mezzo PEC: esecuzione.procura.bari@giustiziacert.it.</p> <p>Al fine di accedere alla misura alternativa rispetto alla carcerazione, il condannato, ricevuto l'avviso, si reca in Procura per il deposito della relativa istanza. Il deposito è trasmesso al Tribunale di sorveglianza che emette l'ordinanza di concessione a seguito di udienza (tale ordinanza viene trasmessa in Procura per l'esecuzione).</p> <p>Il condannato, che deve essere reperibile in questo periodo, può inviare la domanda anche per posta o via fax.</p>
DOVE	Ufficio Esecuzione (4° piano via Nazariantz).
COSTO	1 marca da bollo da 3,84 € per rilascio timbro di avvenuto deposito.

RILASCIO LEGALIZZAZIONE E APOSTILLE SU ATTI DA VALERE ALL'ESTERO

COS'E'	<p>Il servizio gestisce il rilascio dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none">• apostille: timbro della convenzione dell'Aia per i paesi aderenti; i documenti apostillati hanno valore legale nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia• legalizzazione: per i paesi che non hanno aderito alla convenzione dell'Aia, la firma del Procuratore sulla legalizzazione deve, a sua volta, essere legalizzata dal Consolato o Ambasciata Estera in Italia.
CHI	<p>L'utente deve presentare i documenti da apostillare o legalizzare in originale.</p> <p>Gli atti e i documenti da legalizzare o apostillare devono essere depositati presso la Sezione III della Procura, Ufficio Affari Civili, che provvede alla trasmissione degli atti al PM per la firma.</p>
COSA OCCORRE	Necessario depositare gli atti e i documenti da esibire all'Estero
DOVE	Ufficio Affari Civili, Di Stato Civile, Amministrativi e Diversi (4° piano via Nazariantz, stanze 7-8).
COSTO	Esente da costi.
TEMPISTICA*	3gg. <i>*salvo casi eccezionali</i>

RICHIESTE E AVVIO DI PROCEDURE DI INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

COS'E'	L' ufficio offre la possibilità di richiedere la nomina di un tutore e/o di un curatore e/o di un ADS a favore di persone totalmente o parzialmente incapaci.
CHI	Parenti entro il 4° grado, enti pubblici, ospedali, o altre autorità giudiziarie.
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none">· Documentazione medica relativa all'interdicendo o inabilitando o beneficiario ADS· copia del verbale di invalidità civile (dove presente),· certificando data di nascita e residenza in carta libera,· elenco dei parenti fino al 4° grado specificando nominativo, indirizzo e grado di parentela.
DOVE	Ufficio Affari Civili, Di Stato Civile, Amministrativi e Diversi (4° piano via Nazariantz, stanze 7 e 8).
COSTO	Esente

PROCEDURA PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI, PER IL DIVORZIO E PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO. ART.6 DEL DECRETO - LEGGE 12 SETTEMBRE 2014 N.132

COS'E'	Con l'entrata in vigore del citato decreto, l'Ufficio di Procura è competente al rilascio di un nullaosta o di un'autorizzazione per gli accordi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio mediante apposita convenzione di negoziazione assistita, in base al quale verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio da parte dell'ufficiale dello stato civile del Comune competente.
CHI	Può richiedere il rilascio del nullaosta o autorizzazione uno degli avvocati che ha sottoscritto l'accordo o un suo delegato
COSA OCCORRE	<p>L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono (art.5 co.1), le certificazioni ai sensi dell'art.5 co.2 del citato decreto.</p> <p>Nell'accordo gli avvocati devono dare espressamente atto di quanto previsto dall'art.6 co.3 del citato decreto</p> <p>L'accordo dovrà essere corredato da una nota di deposito contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'indirizzo di posta elettronica certificata di entrambi gli avvocati · la delega a uno degli avvocati per il deposito dell'accordo · l'eventuale delega a uno di loro per il ritiro dell'originale dell'accordo con il provvedimento del Magistrato <p>l'accordo dovrà essere corredato dalla documentazione, in carta semplice, indicata di seguito:</p> <p><u>SEPARAZIONI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato, · stato di famiglia, · certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza) <p>Competenza territoriale: la Procura ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza</p> <p><u>DIVORZI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato, · stato di famiglia di entrambi i coniugi, · certificato di residenza di entrambe le parti, · copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa oppure copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, oppure copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge162/2014), oppure copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014) <p>Competenza territoriale: la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza</p> <p><u>MODIFICHE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · stato di famiglia e di residenza dei coniugi per tutte le richieste e: <p>in caso di modifiche della separazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> · copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata, oppure copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato,

oppure copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014),
oppure copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

in caso di modifiche del divorzio:

- copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato, oppure copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014),
oppure copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione

Si fa presente che sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in presenza di:

- figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave,

dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni;

- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave,

dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

- figli maggiorenni autosufficienti dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi o apposita dichiarazione di autosufficienza, con firma autenticata, della quale si deve dare atto nell'accordo

L'accordo dovrà essere corredato da una nota di deposito (Modulo A2).

DOVE

L'accordo in originale, più una copia, dovrà essere depositato presso l' Ufficio Affari Civili, Di Stato Civile, Amministrativi e Diversi della Procura di Bari, ubicata al 4° piano stanze 7 e 8, responsabile dott.ssa Maria Celeste Berloco

COSTO

Esente da costi.

TEMPISTICA*

Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo, salvo imprevisti. Si fa presente che, ai sensi dell'art.6 del D.L.132/14, i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, decorrono dalla "data certificata".

**salvo casi eccezionali*

SERVIZIO LIQUIDAZIONI ONERI E SPESE

COS'E'	È la procedura necessaria per poter riscuotere gli onorari e le spese relativi all'attività svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario ed inizia con la presentazione di un'istanza corredata dalla necessaria documentazione (conferimento incarico, giustificativi di spesa, anagrafica del richiedente).
CHI	Il consulente tecnico d'ufficio, l'interprete, il traduttore, il custode e chiunque abbia svolto un'attività professionale nell'ambito di un procedimento giudiziario
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di nomina o verbale di conferimento incarico; • Istanza di liquidazione (Modelli S1, S2, S3, S4 e S5). <p>In particolare:</p> <p><u>per la richiesta di liquidazione attività come consulente tecnico o interprete/traduttore è necessario compilare i Modelli S1 e S2 reperibili sul sito internet della Procura o presso l'Ufficio Spese di Giustizia;</u></p> <p><u>per la richiesta di liquidazione di indennità e trasferte per la polizia giudiziaria è necessario compilare i Modello S3 reperibile sul sito internet della Procura o presso l'Ufficio Spese di Giustizia;</u></p> <p><u>per la richiesta di liquidazione attività come Vice Procuratore Onorario è necessario compilare i Modelli S4 e S5 reperibili sul sito internet della Procura o presso l'Ufficio Spese di Giustizia;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Documenti comprovanti la spesa • Anagrafica fiscale del richiedente • La prima pagina del lavoro svolto con il timbro di pervenuto della Cancelleria • Eventuali autorizzazioni alle proroghe <p>Per i custodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbale di affidamento del bene in custodia • Decreto di eliminazione (restituzione o distruzione) • Verbale di eliminazione • Dichiarazione di ritiro
DOVE	<p>L'istanza deve essere presentata alla Segreteria dei Magistrati titolari del procedimento penale per l'inoltro successivo all'ufficio liquidazioni.</p> <p>Le istanze per i custodi consulenti e interpreti vengono inoltrate alle segreterie PM, ufficio ricezione atti o inoltrate a mezzo posta.</p> <p>In caso di difficoltà nella redazione dell'istanza, o di dubbi in merito, possono rivolgersi direttamente all'ufficio Spese di Giustizia.</p> <p>Ufficio Spese di Giustizia (3° piano via Nazariantz).</p>
COSTO	Esente costi.
TEMPISTICA*	30 gg (da rivedere).

**salvo casi eccezionali*

SERVIZIO LIQUIDAZIONI FATTURE PER INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

COS'E'	Il servizio consente di liquidare i gestori telefonici che hanno effettuato, su richiesta specifica del PM, delle indagini telefoniche.
CHI	Gestori telefonici e società di software specifico per intercettazioni.
COSA OCCORRE	<p>È necessario presentare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">· fattura relativa alla prestazione;· eventuali rimborsi spese, decreto del PM dal quale si desume la data (inizio e fine) della prestazione del gestore. <p>In seguito alla richiesta degli organi di P.G. trasmessa in Procura mediante verbale, il PM emette il decreto che dispone le intercettazioni.</p> <p>Ricevuta la fattura al termine dell'intercettazione, l'Ufficio Spese di Giustizia emette il decreto di pagamento che, dopo essere stato firmato dal magistrato, viene registrato dal funzionario dell'ufficio Spese di Giustizia nel mod. 1ASG. Viene emesso il prospetto riepilogativo che sarà inoltrato al Funzionario delegato che con l'emissione dell'ordinativo secondario liquida l'ordine.</p>
DOVE	Ufficio Spese di Giustizia (3° piano via Nazariantz).
COSTO	<p>In seguito alla richiesta degli organi di P.G. trasmessa in Procura mediante verbale, il PM emette il decreto che dispone le intercettazioni.</p> <p>Ricevuta la fattura al termine dell'intercettazione, l'Ufficio Liquidazione Spese di Giustizia emette il decreto di pagamento e il funzionario delegato liquida l'ordine.</p>
TEMPISTICA*	15 gg (da rivedere) <i>*salvo casi eccezionali</i>

SPESE AMMISSIBILI PER PRIVATI CITTADINI – SPESE DI VIAGGIO E INDENNITÀ PER TESTIMONI E RESIDENTI

COS'E'	<p>Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre quello di partenza e di ritorno.</p> <p>In caso di citazione dinanzi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Giudice di Pace• Tribunale• Corte di Assise <p>le istanze di liquidazione di tali spese devono essere depositate al cancelliere d'udienza.</p>
CHI	Testimoni non residenti
COSA OCCORRE	<p>E' necessario presentare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modello S6 per la richiesta di indennità di trasferta, reperibile presso il sito internet della Procura• Modello S7 per la dichiarazione di mancata richiesta di indennità di trasferta, reperibile presso il sito della Procura.
DOVE	Seduta d'Udienza Tribunale Sezione Penale e Civile
COSTO	Esente costi
TEMPISTICA*	30 gg. <i>*salvo casi eccezionali</i>

SPESE AMMISSIBILI PER PRIVATI CITTADINI – TESTIMONI MINORI E ACCOMPAGNATORI DI TESTIMONI MINORI O INVALIDI

COS'E'	Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici. Il rimborso spese e le indennità spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, sempre che essi stessi non siano testimoni.
DOVE	Rivolgersi al Tribunale

SPESE AMMISSIBILI PER PRIVATI CITTADINI – TESTIMONI DIPENDENTI PUBBLICI

COS'E'	A dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità come per i testimoni residenti o non residenti, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dell'amministrazione di appartenenza.
DOVE	Rivolgersi al Tribunale

SPESE AMMISSIBILI PER PRIVATI CITTADINI – INDENNITÀ E CUSTODIA

COS'E'	A custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 del T.U. e in via residuale, secondo gli usi locali. Sono rimborsabili eventuali spese documentale se indispensabile per la specifica conservazione del bene.
DOVE	Rivolgersi al Tribunale.

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono un'eccezione alla regola generale.

APPELLO

È un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile invece la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell'esecuzione può essere concessa dal giudice dell'appello.

CERTIFICATO

È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici ecc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

CONSIGLIO DI STATO

È un organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di organo consultivo (tre sezioni) il Consiglio si esprime in merito a tutte le materie riguardanti la Pubblica Amministrazione e si esprime attraverso il pronunciamento di "pareri" che possono essere "facoltativi" o "obbligatori". In qualità di organo giurisdizionale (tre sezioni) è competente a decidere nel giudizio di secondo grado in merito ai provvedimenti emessi dai Tribunali Amministrativi Regionali.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)

È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della Magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei Magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È composto dal Presidente della Repubblica (che lo presiede), dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni: due terzi sono Magistrati ordinari (eletti dalla Magistratura), un terzo sono professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).

CORTE COSTITUZIONALE

È un organo previsto dalla nostra Costituzione per: giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione; giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni; giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi; giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica. È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai Magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.

CORTE D'APPELLO

È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado di appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.

CORTE DEI CONTI

È un organo previsto dalla Costituzione (articoli 100 e 103) e svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti del Governo e della pubblica amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali", per le questioni di maggior rilievo opera a sezioni unite. La Corte dei Conti ha anche funzioni consultive (attraverso la predisposizione di pareri) e referenti (in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato delle verifiche).

CORTE DI ASSISE

È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. È composta da un Presidente (Magistrato di Corte D'Appello), da un "giudice a latere" (Magistrato di Tribunale) e da sei giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai Magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise.

CORTE DI CASSAZIONE

È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della Magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

DECRETO EMESSO DAL GIUDICE

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emanato dal giudice nell'ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Di regola non ha funzione decisoria ma solo ordinatoria, non presuppone l'insorgere di questioni tra le parti, non necessita, quindi, di contraddittorio e non deve essere motivato. Può essere pronunciato d'ufficio oppure su istanza di parte, orale o scritta, presentata in udienza o fuori.

DECRETO INGIUNTIVO

È un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la consegna di una cosa a favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto. Tale decreto viene emesso dal giudice senza aver sentito il debitore, il quale può proporre opposizione.

DIFESA D'UFFICIO

È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal Pubblico Ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

DIRITTO ALLA PRIVACY

È il diritto che ogni cittadino ha di decidere che le informazioni che riguardano la propria vita privata vengano trattate da altri a meno che il soggetto volontariamente non presti il proprio consenso. La materia trova fondamento innanzitutto negli artt. 14, 15 e 21 della Carta Costituzionale ed è regolata da varie leggi. Si segnala in particolare il D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, denominato Codice in materia di Protezione dei dati personali" che disciplina in maniera analitica il trattamento dei dati personali.

FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE

La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai Magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti.

GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace inizia la sua attività a partire dal 1° maggio 1995 in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un Magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni. È tenuto ad osservare i doveri previsti per i Magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un Magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce un'indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico di primo grado è una nuova figura istituita con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Il decreto del 1998 ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale ordinario in materia sia civile sia penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace. Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile sia penale, prevalentemente in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre giudici).

GIUDICI POPOLARI

I giudici popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a giudice popolare è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi Magistrati e funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato dal fatto che con esso si evita il Dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al Dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo.

GIURISDIZIONE

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai Magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da Magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una Magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.

GRADO DI GIUDIZIO

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado è quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.

GRATUITO PATROCINIO

Oggi definito come "Patrocinio a spese dello Stato". Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione relativo al riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. È previsto per le cause civili, penali, amministrative, per il processo d'impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al garante per la protezione dei dati personali. Il gratuito patrocinio per i procedimenti giudiziari trova la sua disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica del 30/5/2002 n. 115, recante il TU in materia di spese dello Stato.

IMPUGNAZIONE

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

IMPUTATO

Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene fatta nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero di decreto di citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L'attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte del Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari; fino a quel momento il soggetto potenziale autore dell'illecito non può essere considerato imputato, ma persona sottoposta alle indagini (indagato). INDAGATO Si acquista il termine di indagato quando il Pubblico Ministero indaga su una persona e la iscrive nel registro delle notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l'indagato è solo una persona sottoposta ad indagini preliminari.

MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine Magistrato "togato" si indica il Magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di Pubblico Ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il Magistrato onorario, invece, è il Magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice di pace, giudice aggregato, giudice onorario di Tribunale, vice procuratore onorario, esperto presso il Tribunale per i minorenni).

NOTIFICAZIONE

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emesso dal giudice nell'ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Normalmente sono volte a regolare lo svolgimento del processo e non hanno valenza decisoria, Di norma deve essere brevemente motivato e può essere successivamente modificata o revocata dal giudice che l'ha emanata.

PATTEGGIAMENTO

Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al giudice l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il patteggiamento è ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito speciale. Il giudice può accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico Ministero non è d'accordo. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e Pubblico Ministero, l'appello non è ammesso. **PERSONA FISICA** La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica, è titolare di diritti e doveri.

PERSONA GIURIDICA

Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.

PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo)

È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari. **PROCESSO** È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

È l'Ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i Magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero (P.M.). L'Ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni. Essi formano, nel loro complesso, la Magistratura cd. requirente. La funzione principale del Pubblico Ministero è l'esercizio dell'azione penale: con l'avvio dell'azione penale il Pubblico Ministero avvia il processo penale. Il Pubblico Ministero vigila anche sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari.

SENTENZA

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo sia civile che penale. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Il Tribunale di sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la Magistratura di sorveglianza. La Magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. È composto di Magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

TRIBUNALE ORDINARIO

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Dopo l'abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono 166, due dei quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi che coinvolgono soggetti minorenni per procedimenti che riguardano reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutela ed assistenza. I giudici che compongono il collegio hanno competenza per tutti i procedimenti che riguardano: reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutele ed assistenza.

UFFICI DI SORVEGLIANZA

La Magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del

procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.

VICE PROCURATORI ONORARI

I vice procuratori onorari sono delegati dal Procuratore della Repubblica a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, in particolare: · nell'udienza dibattimentale; · nella convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo; · nella richiesta di emissione dei decreti penali di condanna; · nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale; · nei procedimenti civili (volontaria giurisdizione).

ACRONIMI

C.C. Codice Civile
C.P.C. Codice di Procedura Civile
C.P. Codice Penale
C.P.P. Codice di Procedura Penale
F.F. Facente Funzioni
G.I.P. Giudice delle Indagini Preliminari
G.U.P. Giudice dell'Udienza Preliminare
O.G. Ordinamento Giudiziario
O.P. Ordinamento Penitenziario
P.M. Pubblico Ministero
V.P.O. Vice Procuratori Onorari

ALLEGATO 1: DIRITTI DI COPIA

DIRITTI DI COPIE SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

N° PAGINE	DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO NON URGENTI	DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO URGENTI
01-04	1,44	4,32
05-10	2,88	8,64
11-20	5,76	17,28
21-50	11,54	34,62
51-100	23,07	69,21
PIÙ DI 100	€ 23,07+9,62 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	€ 69,21+28,86 ogni ulteriori 100 o frazione di 100

DIRITTI DI COPIA AUTENTICA

N° PAGINE	DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO NON URGENTI	DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO URGENTI
01-04	11,54	34,62
05-10	13,48	40,44
11-20	15,38	46,14
21-50	19,24	57,72
51-100	28,85	86,55
PIÙ DI 100	€ 28,85+11,54 OGNI ULTERIORI 100 o FRAZIONE DI 100	€ 86,55+34,62 OGNI ULTERIORI 100 o FRAZIONE DI 100

DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DAL CARTACEO

TIPO SUPPORTO	DIRITTI COPIE NON URGENTI
OGNI CASSETTA FONOGRAFICA 60 MINUTI O INFERIORE	3,84
OGNI CASSETTA FONOGRAFICA 90 MINUTI	5,76
OGNI CASSETTA VIDEOFONOGRAFICA 120 MINUTI O INFERIORE	6,41
OGNI CASSETTA VIDEOFONOGRAFICA 180 MINUTI	7,69
OGNI CASSETTA VIDEOFONOGRAFICA 240 MINUTI	9,62
OGNI DISCHETTO INFORMATICO 1,44 MB	4,50
OGNI COMPACT DISC	320,48

Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per una variegata complessità di attori istituzionali e di regole pensate dal legislatore, tanto costituzionale che ordinario, con il fine ultimo di garantire una funzione sociale di fondamentale importanza: l'amministrazione della giustizia. Benché il diritto si occupi delle norme e delle procedure che garantiscono il rispetto degli standard di indipendenza ed equilibrio tra i vari soggetti coinvolti, dell'equità di trattamento, del rispetto dei diritti fondamentali, della correttezza formale delle procedure, dei rapporti tra gli Uffici, del buon funzionamento e della qualità complessiva del sistema, questo complesso sistema può, tuttavia, funzionare solo attraverso organizzazioni specifiche.

L'obiettivo del Progetto Servizio di Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Puglia nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è il perseguimento di standard di efficacia e di efficienza, dove i miglioramenti possibili e attesi sono frutto di un nuovo e più moderno modo di intendere il funzionamento delle regole formali, anche grazie alla capacità di apprendere dalle Best Practices che hanno visto accrescere l'efficacia e l'efficienza degli Uffici Giudiziari nei diversi contesti territoriali.

La Carta dei Servizi della Procura della Repubblica di Bari è stata realizzata nell'ambito del progetto di Servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Puglia nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013.

Si ringrazia l'Ufficio e il personale che ha collaborato alla realizzazione del presente documento.